



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

## SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 957 del 2023, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Katherine Fernanda Solorzano Sarmiento, Emanuele Francia,

*contro*

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

**PER L'ANNULLAMENTO DEL**

PROVVEDIMENTO DI RIGETTO RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI LAVORATIVI A SEGUITO DI DOMANDA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE AI SENSI DELL'ART. 103 COMMA 1 D.L. N. 34/2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2024 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1.- Il datore di lavoro -OMISSIS- presentava domanda di emersione dal lavoro irregolare, ex art. 103 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 nell'interesse della ricorrente.

Il sig. -OMISSIS- decideva di chiudere il precedente rapporto di lavoro con la ricorrente sig.ra -OMISSIS- e inoltrare tramite il portale del Ministero dell'Interno il 17/06/2020 domanda di emersione da rapporto irregolare, con cui qualificava la professione lavorativa della sig.ra -OMISSIS- come colf.

Il 20/09/2021 la ricorrente presentava formale atto di rinuncia della richiesta di protezione internazionale a suo tempo presentata.

Col provvedimento impugnato la Prefettura di Roma il 23.11.2022 respingeva la domanda di emersione dal lavoro irregolare, evidenziando che alla data di presentazione della domanda in questione la ricorrente aveva cessato da pochi giorni il rapporto di lavoro proprio con lo stesso datore di lavoro richiedente l'emersione. Dalla successione degli eventi, la Prefettura traeva la conclusione che la domanda di emersione era stata presentata per assicurare alla lavoratrice straniera, che aveva in corso una domanda di protezione internazionale, un contratto di soggiorno ai sensi della normativa di cui al D.L. 34/2020. L'Amministrazione ha ritenuto elusiva della normativa la domanda avanzata.

2.- Avverso l'atto anzidetto venivano dedotte molteplici censure di violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare:

- violazione degli artt. 24, 11, 97 Cost., dell'art. 3 legge 241/1990 e dei principi del giusto procedimento;

- violazione dell'art. 103 D.L. 34/2020;

- eccesso di potere per difetto di motivazione;

- travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

3. Si costituivano in giudizio la Prefettura di Roma e il Ministero degli Interni resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

4. All'udienza pubblica del 30 aprile 2024 il ricorso è stato introitato per la decisione.

5. Il ricorso è fondato e va accolto.

6. Nel caso non è stato rispettato l'art. 103 D. l. 34/2020.

Ad avviso del Collegio è incontestato che nella specie il rapporto di lavoro (pur regolarmente instaurato) non sussisteva al momento della domanda, essendo esso stato risolto pochi giorni prima: esso è cessato in data 15/06/2020, il pagamento del contributo forfettario è avvenuto in data 17/06/2020 e la domanda di emersione è stata presentata in data 17/06/2020.

E tuttavia non può convenirsi con l'Amministrazione laddove essa ha ritenuto il carattere "elusivo" della domanda come formulata. Infatti atteso che l'esistenza di un rapporto di lavoro (irregolare) non costituisce il presupposto indefettibile dell'ammissibilità della domanda medesima, dal momento che la procedura di cui all'art. 103 poteva essere testualmente utilizzata "per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri" (comma 1). Pertanto la domanda poteva essere anche presentata per concludere *ex novo* un contratto di lavoro con un cittadino straniero comunque presente sul territorio nazionale, a nulla rilevando a questo punto il fatto che in precedenza questi abbia avuto contratti di lavoro regolari e da quanto tempo questi siano cessati. (cfr. TAR Lazio, sez. I – ter, sent. n. 4225/2024).

7. Per tali ragioni, ritenute assorbite le altre doglianze proposte, il provvedimento impugnato deve essere annullato.

8. La peculiarità della vicenda consente di compensare le spese, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell'Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell'Amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario

Francesco Vergine, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesco Vergine****IL PRESIDENTE**  
**Francesco Arzillo**

IL SEGRETARIO